



## COMUNE DI GORIZIA

Piazza del Municipio, 1 – 34170 Gorizia Tel. 0481 / 383111 – Fax 0481 / 536184 Cod. Fisc. – Partita I.V.A.: 00122500317 pec comune.gorizia@certgov.fvg.it sito web http://www.comune.gorizia.it/

SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Servizi per le Attività produttive e lo sviluppo economico Via Garibaldi, 7 Sportello Unico per le Attività Produttive http://suap.regione.fvg.it

Pratica n. 11.05/16

Gorizia, 08/03/2019

## Il Dirigente

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dd. 7 marzo 2019 ha approvato anche per l'anno 2019 presso i Giardini Pubblici di Corso Verdi, lo svolgimento di mercatini tematici periodici non commerciali, considerati coerenti con le attività di questa Amministrazione Comunale e specificatamente finalizzate ad animare le aree centrali della Città;

Che il sig. **Francesco Mastroianni**, in qualità di presidente dell'**Associazione Culturale Nuovo Lavoro**, con sede a Gorizia, in via Rastello 72/74, ha presentato una richiesta di autorizzazione ad organizzare i mercatini tematici non commerciali nella giornata della seconda domenica di ogni mese dell'annio corrente escluso il mese di dicembre, presso i Giardini Pubblici di Corso Verdi;

Vista la Legge regionale 29/05, contenente disposizioni in materia di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio ed il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 di recepimento alla Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto l'art. 7-sexies, "valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato", del D.L. n. 208/2008, convertito dalla Legge n. 13/2010

Vista la Legge Regionale n. 7/2003, ai sensi della quale gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare ai mercatini per un massimo di dodici volte all'anno;

Visti, altresì, il Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) e il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI):

Visto il d.Lgs. n. 42/2004 e l'Accordo stipulato fra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali pubblicato sul BUR n. 47/2009, ed in particolare l'art. 3.2;

Visto il d.Lgs. n.267 del 18/08/2000, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

## concede

ogni seconda domenica del mese per tutto l'anno 2019 con esclusione del mese di dicembre, al sig. Francesco Mastroianni in qualità di presidente dell'Associazione Culturale Nuovo Lavoro, di organizzare i mercatini tematici non commerciali utilizzando l'area dei Giardini Pubblici di Corso Verdi.

L'occupazione è subordinata al pagamento della TOSAP e della TARI.

L'allestimento delle attrezzature potrà avvenire dalle ore 08.00 del giorno di svolgimento, e comunque solo dopo il ritiro della concessione, il disallestimento dalla fine della manifestazione e comunque entro le ore 20.00 del giorno stesso.

Il Dirigente

dott. Marco Muzzatti

La presente concessione viene accordata al concessionario nel rispetto e nell'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate:

1. La concessione viene rilasciata nel rispetto e fatti salvi i diritti di terzi.

2. A difesa dell'integrità della pavimentazione delle pubbliche vie è fatto assoluto divieto di utilizzare

ancoraggi, martinetti di stazionamento ed altro.

3. E' fatto obbligo, dove la pavimentazione è in pietra o in porfido fugato a resina, di proteggere la stessa con un foglio impermeabile ricoperto con una moquette. La copertura di protezione deve estendersi su tutta l'area occupata dalla struttura, oltre ad una fascia di almeno due metri da posizionarsi sul perimetro esterno dello stand. L'eventuale utilizzo di tavoli e panche è subordinato alla totale protezione della pavimentazione nei termini sopra indicati.

Il concessionario, al termine della concessione, avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere istallate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale; qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto a ripristinarla a proprie

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Il concessionario è obbligato a mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa,

facendo uso degli appositi contenitori per i rifiuti.

- 7. La concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere precario e può essere revocata in qualsiasi momento, per sopraggiunte regioni di interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato, deve essere comunicato all'interessato nei modi e nei termini previsti dalla legge.
- 8. Indipendentemente dalla facoltà di revoca, la concessione di suolo pubblico può inoltre essere dichiarata decaduta per i seguenti motivi:
  - reiterata violazione da parte del concessionario, dei suoi collaboratori e dipendenti delle condizioni previste nel presente atto;
  - violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico;
  - inosservanza delle disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Locale e di Edilizia:
  - cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento; il concessionario non può cedere a nessun titolo, né parzialmente né totalmente, la concessione ad altri, se non unitamente alla relativa autorizzazione alla vendita su area pubblica e all'azienda commerciale esercitata sull'area stessa:
  - mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al conseguimento dell'occupazione stessa;
  - omesso pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico (T.O.S.A.P.).
- 9. Il provvedimento di revoca della concessione dà diritto alla restituzione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità o indennizzo, da parte dell'Amministrazione Comunale, a favore del titolare della concessione.
- 10. La decadenza non dà titolo alla restituzione della Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) pagata.
- 11. L'anticipata cessazione o la rinuncia dell'occupazione da parte del concessionario non dà diritto al rimborso della Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) pagata.
- 12. Il concessionario è obbligato ad osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione nonché al rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.